

**“PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI
MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA ED IL CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO LOCALE”**

La Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, rappresentata da

e

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Lombardia – ANCI Lombardia – con sede in Milano, Via Rovello 2, rappresentata da

e

la Città Metropolitana di Milano, con sede in Milano, via Vivaio n.1, rappresentata dal Sindaco o dal Consigliere delegato

e

le città Capoluogo di Provincia rappresentate dai Sindaci o loro delegati

e

i Comuni lombardi aderenti, rappresentanti dai Sindaci o loro delegati

e

l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA Lombardia – con sede in Milano, via Rosellini n.17, rappresentata da

PREMESSO

- a) che il miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile dell’iniziativa di

Regione Lombardia e dei Comuni ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

- b) che per tali obiettivi Regione Lombardia ha emanato la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24, recante “Norme per la prevenzione e la riduzione dell'emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”, caratterizzata da un approccio sistemico ed integrato rispetto alla rilevante e complessa problematica concernente l'inquinamento atmosferico;
- c) che l'ambito territoriale lombardo si colloca nel più ampio contesto del bacino padano, caratterizzato da peculiari condizioni orografiche e meteorologiche che determinano una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria, favorendo l'aumento delle concentrazioni di inquinanti, in particolare di polveri sottili e ossidi di azoto, e producendo situazioni di inquinamento particolarmente diffuse tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- d) che in ragione di tale collocazione, Regione Lombardia ha da tempo attivato misure di risanamento significative e talvolta impattanti dal punto vista socio-economico per cittadini e imprese, tra cui le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, la limitazione all'utilizzo dei combustibili più inquinanti e l'introduzione di limiti emissivi più stringenti per le industrie;
- e) che Regione Lombardia ha avviato una intensa e positiva attività di coordinamento e armonizzazione delle politiche di intervento con le altre Regioni del bacino padano attraverso una costante interlocuzione, sia in sede politica che tecnica;
- f) che l'azione regionale necessita di un intervento coordinato con il livello nazionale necessario ad individuare le ulteriori azioni utili al processo di raggiungimento dei valori limite;
- g) che tale consapevolezza ha portato alla sottoscrizione, a dicembre 2013, dell'*Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria* tra cinque Ministeri (Ambiente e tutela del territorio e del mare, Sviluppo economico, Infrastrutture e trasporti, Politiche agricole e Salute) e le Regioni e Province autonome del Bacino Padano (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano) i cui lavori sono in fase di conclusione;

- h) che, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, del D.lgs. n. 155/10 e della LR n. 24/06, ha approvato nel settembre 2013 il nuovo Piano degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA);
- i) che il sopra citato Piano individua misure strutturali - e cioè attuate permanentemente su aree vaste - di breve, medio e lungo periodo la cui attuazione consentirà di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- j) che il PRIA non prevede il ricorso a misure temporanee a carattere emergenziale in quanto non ricorrono in linea generale, ed in particolare per il PM10, le condizioni previste all'art.10 commi 2 e 3 del D.lgs. 155/10 aventi ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, che possano causare un superamento non prevedibile o contrastabile attraverso il Piano di carattere strutturale;
- k) che all'interno del bacino padano l'inquinamento, in particolare da polveri sottili (PM10), in inverno ha carattere strutturale e non episodico per cui è inappropriato parlare di episodi emergenziali e imprevedibili stante l'estensione sia territoriale che temporale del fenomeno;
- l) che l'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti persistenti per un lungo periodo può determinare fenomeni di accumulo e di aumento delle concentrazioni su porzioni del territorio regionale;
- m) che sono emerse, da parte dei Comuni coinvolti da tali fenomeni di accumulo, esigenze di interventi ulteriori, avente carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali regionali;
- n) che alcune di queste misure avente carattere locale e temporaneo sono già state assunte singolarmente da parte di alcuni Comuni;
- o) che le misure temporanee e locali possono peraltro incidere solo sulla riduzione delle emissioni di inquinanti primari (direttamente immessi in atmosfera) mentre non incidono con efficacia sulla riduzione della concentrazione di inquinanti di natura secondaria, inquinanti che si formano a seguito di reazioni tra gas già presenti in atmosfera, prevalenti in condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione dell'inquinamento;

- p) che pertanto l'introduzione di misure temporanee territoriali possono avere solo effetti di mitigazione delle emissioni di inquinanti primari a livello locale e che potrebbero non essere riscontrabili a livello di concentrazioni rilevate;
- q) che i Comuni lombardi hanno chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di misure temporanee locali;
- r) che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI – sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di “misure d'urgenza omogenee e temporanee”;
- s) che si ritiene di individuare il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee in quanto è l'inquinante che presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;
- t) che l'attivazione di tali misure deve essere coordinata a livello territoriale in modo omogeneo al fine di garantire le stesse tipologie di intervento per tutte le categorie sociali ed economiche coinvolte;
- u) che tali misure saranno proposte alle altre Regioni del bacino padano;
- v) che l'attivazione di ulteriori misure, anche a carattere temporaneo, non può prescindere dalla necessità di potenziamento dei controlli sulle misure già vigenti, rappresentando un aspetto cardine dello sviluppo delle politiche di miglioramento della qualità dell'aria, in quanto consente il monitoraggio dell'effettivo grado di attuazione delle misure e quindi della loro reale efficacia;
- w) che Regione Lombardia proseguirà la propria azione di monitoraggio rivolta a tutte le fonti di inquinamento, puntuali e diffuse, con particolare riferimento agli impianti soggetti a normativa IPPC (monitorati anche attraverso l'applicativo AIDA) e agli aeroporti per i quali ha già realizzato specifiche campagne di monitoraggio con il supporto di ARPA Lombardia;
- x) che l'attività di potenziamento dei controlli di competenza comunale deve essere rivolta in particolare alle limitazioni vigenti sul traffico veicolare, sull'utilizzo della biomassa

legnosa in ambito domestico, sul divieto di combustioni aperte e sul divieto di spandimento dei reflui zootecnici nei periodi fissati, in quanto misure prioritarie per l'efficacia delle politiche di riduzione dell'inquinamento locale - con particolare riguardo al particolato fine - tese ad assicurare la massima tutela della salute dei cittadini;

- y) che è necessario proseguire con le politiche di potenziamento del Trasporto Pubblico Locale attraverso investimenti costanti nel tempo;
- z) che per il raggiungimento delle sopracitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si ritiene opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti e che il protocollo di collaborazione tra le diverse istituzioni territoriali, proposto come sperimentazione, è ritenuto uno strumento adeguato;
- aa) che l'articolo 15, comma 1, della legge 07.08.1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- bb) che ANCI è l'associazione che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale;
- cc) che la Città Metropolitana di Milano può svolgere un ruolo di coordinamento territoriale in attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà in materia di tutela della qualità dell'aria, in armonia con quanto previsto dalla Legge regionale n. 24/06;
- dd) che i Comuni capoluogo di provincia possono allo stesso modo svolgere il ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni limitrofi nell'attivazione delle misure temporanee;
- ee) che il monitoraggio delle attività previste dal presente Protocollo sarà effettuato all'interno di una cabina di regia regionale;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 – Obiettivi del Protocollo

Il presente Protocollo disciplina la collaborazione tra le Parti al fine di definire ed attuare misure temporanee omogenee a carattere locale sul territorio regionale per il miglioramento e la tutela della qualità dell'aria. Il Protocollo è rivolto a tutti i Comuni lombardi e in particolare a quelli appartenenti agli Agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia, alla zona A- pianura ad elevata urbanizzazione e alla zona B - pianura, come definiti ai sensi della zonizzazione regionale di cui alla d.G.R. 2605/11.

Art. 3 – Impegni della Regione

Regione Lombardia riconosce il ruolo di coordinamento di ANCI Lombardia e della Città metropolitana di Milano in attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà in materia di tutela della qualità dell'aria. Riconosce inoltre il ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni capoluogo di provincia per l'attivazione delle procedure connesse alla attuazione delle misure temporanee di cui al precedente art. 2.

Regione Lombardia si impegna a:

- promuovere e incentivare l'adesione al presente Protocollo da parte dei Comuni lombardi;
- istituire una cabina di regia regionale per monitorare le attività previste dal presente Protocollo e proporre eventuali ulteriori sviluppi;
- coordinare azioni congiunte con le Regioni e le Province autonome del bacino padano in relazione all'attuazione di misure di carattere temporaneo;
- farsi portavoce presso il Ministero competente circa lo stato di attuazione di misure locali e temporanee aggiuntive rispetto a quelle strutturali identificate nel Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA);
- farsi portavoce presso il Ministero competente per l'approvazione e la conseguente attuazione delle misure individuate all'interno dell'Accordo del bacino padano, con particolare riferimento alla misura di sperimentazione per la

riduzione della velocità dei veicoli in autostrada per la quale Regione Lombardia garantirà il necessario supporto tecnico;

- reperire risorse a livello regionale e statale da destinare prioritariamente a misure di sostegno del TPL e di incentivazione in favore di una mobilità delle persone e delle merci a basse emissioni e di un utilizzo della biomassa legnosa a minor impatto emissivo;
- mettere a disposizione, tramite ARPA Lombardia, i dati di rilevamento quotidiani degli inquinanti monitorati dalla rete regionale di qualità dell'aria, attraverso la predisposizione di un applicativo pubblicato sul sito regionale. In particolare l'applicativo riporterà i dati relativi alla media di PM10 rilevati quotidianamente, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, l'avvio delle procedure di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;
- raccogliere e sistematizzare i dati trasmessi dai Comuni aderenti relativi ai controlli effettuati.

Art. 4 – Impegni di ANCI Lombardia

ANCI Lombardia si impegna a:

- promuovere l'adesione al presente Protocollo da parte dei Comuni lombardi;
- individuare i Comuni capofila con ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni limitrofi;
- raccogliere le adesioni dei Comuni al presente Protocollo e comunicarle a Regione;
- partecipare alla cabina di regia prevista dal presente Protocollo per rappresentare le diverse istanze provenienti dai Comuni.

Art. 5 – Impegni della Città metropolitana di Milano e dei Comuni capofila

Città metropolitana di Milano e i Comuni capofila si impegnano a:

- promuovere l'adesione al presente Protocollo da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito di competenza territoriale, applicando – laddove possibile - il criterio della *continuità territoriale* al fine di evitare le c.d. “macchie di leopardo”;
- coordinare l'avvio e l'attuazione delle misure temporanee e omogenee tra i Comuni ricadenti nell'ambito di competenza territoriale utilizzando l'applicativo pubblicato sul sito regionale;
- trasmettere a Regione Lombardia i dati relativi alle attività di controllo rendicontate dai Comuni aderenti.

Art. 6 – Impegni dei Comuni aderenti

I Comuni aderenti al presente Protocollo si impegnano a:

- dare attuazione alle misure temporanee individuate nel presente Protocollo, al verificarsi delle condizioni di superamento continuativo dei limiti degli inquinanti ivi previste, attraverso l'emanazione delle rispettive ordinanze sindacali conseguenti alle rilevazioni sullo stato della qualità dell'aria effettuate da ARPA Lombardia e rese pubbliche da Regione Lombardia sul proprio sito;
- informare i cittadini sulle misure vigenti sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria;
- a garantire la massima diffusione delle *buone pratiche* quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;
- potenziare le attività di controllo circa l'attuazione delle misure strutturali e temporanee vigenti;
- rendicontare le attività di controllo svolte al soggetto coordinatore di competenza (Città metropolitana di Milano o al Comune capofila).

Art. 7 – Le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale

Le misure temporanee omogenee da attuare da parte dei Comuni aderenti sono articolate su due livelli in relazione alle concentrazioni e alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del limite registrate dalle centraline ARPA per l'inquinante PM10 ed attivate come definito nel successivo art.8.

Le misure temporanee omogenee di **1° livello** sono:

7.1.

A) Per i Comuni aderenti appartenenti agli agglomerati e alla zona A estensione delle limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi nell'articolazione oraria 7.30 – 19.30, per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14; vengono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;

B) Per i Comuni aderenti appartenenti alla zona B, per i quali non sono vigenti le misure strutturali di limitazione del traffico, si applicano le limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel di cui alle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14, con l'ulteriore estensione alle limitazioni previste al punto A); vengono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;

7.2. Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva Euro 3 diesel in ambito urbano dalle 9.00 alle 17.00 e dei veicoli commerciali di classe emissiva Euro 3 diesel dalle 7.30 alle 9.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;

- 7.3. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la *classe 3 stelle* in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;
- 7.4. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, *barbecue* e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco;
- 7.5. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 7.6. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 7.7. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 7.8. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- 7.9. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Le misure omogenee e temporanee di **2° livello** (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello anche se non attivato) sono:

- 7.10. Estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 – 9.30 e 18.00 – 19.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;

7.11. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la *classe 4 stelle* in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;

Art. 8 – Criteri per l’attivazione delle misure temporanee

Le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione delle ordinanze sindacali da parte dei Comuni aderenti.

Le misure si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni aderenti al protocollo appartenenti agli Agglomerati e alle zone A e B, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (pari a 50 microgrammi/m³), calcolato quale media aritmetica dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D - fondovalle.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale. L’applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Le misure temporanee di 1° livello si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno).

Le misure temporanee di 2° livello si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70

microgrammi/m³ per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno).

In caso di avvenuto superamento del limite giornaliero per almeno 5 giorni consecutivi e dell'instaurarsi a scala regionale di condizioni meteo complessivamente molto favorevoli all'accumulo degli inquinanti per il giorno stesso e per i successivi 3 giorni, valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo inquinanti" emesso da ARPA Lombardia, si anticipa l'attuazione delle misure temporanee dal giorno successivo. Viceversa, all'ottavo giorno dopo 7 giorni consecutivi di superamento, previsioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti per il giorno stesso (8° giorno) e per il giorno successivo (9° giorno), valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo inquinanti" emesso da ARPA Lombardia, determinano la non attivazione delle misure.

La sospensione delle misure di 1° e/o di 2° livello opera dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m³ e/o di 70 microgrammi/m³ con acquisizione del dato al 3° giorno da parte del sistema di rilevamento e conseguente efficacia dal 4° giorno.

Art.9 – Attività di controllo circa la corretta attuazione delle misure temporanee

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui al presente Protocollo sono effettuati dai Comuni aderenti attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito nell'Allegato al seguente Protocollo.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente protocollo sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni.

Art.10 – Durata del protocollo

Il presente Protocollo, avente carattere di prima sperimentazione, scade il 15 aprile 2017 e potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti. E' possibile, da parte dei Comuni, aderire al presente Protocollo anche successivamente al suo avvio, trasmettendo la richiesta di adesione formale ai Comuni capoluogo aderenti, ad ANCI Lombardia e a Regione Lombardia. Il Protocollo potrà essere esteso anche ad ulteriori Comuni appartenenti alle altre zone del territorio regionale, ai sensi della zonizzazione di cui alla d.G.R. n. 2605/11, previa richiesta di adesione da inviare ad ANCI Lombardia e a Regione Lombardia. Nel caso di Comuni appartenenti alle zone C e D, si applicheranno le misure di cui all'art.7 ad esclusione delle misure 7.1, 7.2 e 7.10, con riferimento al superamento della media di PM10 calcolata nelle stazioni del programma di valutazione ricadenti rispettivamente nelle zone C e D.

Regione Lombardia

.....

ANCI Lombardia

.....

Per adesione

Per la Città metropolitana di Milano

.....

Per il Comune di

.....

Per ARPA Lombardia

.....

Milano,